LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI

Art. 68

Contrabbando nei Depositi franchi e nei Punti franchi

Commette contrabbando chiunque introduce sali o tabacchi nei depositi franchi ovvero, fuori dei casi preveduti dall'articolo 56, lavora o manipola tabacchi in foglia nei punti franchi.

Versione in vigore dal 24 ottobre 1942, non più in vigore dal 1 gennaio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Estremi	Legge 17 luglio 1942, n. 907
Titolo	Terzo — Dei reati
Capo	I — Del contrabbando
Sezione	I — Dei casi di contrabbando
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1942

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-sul-monopolio-dei-sali-e-dei-tabacchi/art-68-contrabbando-nei-depositi-franchi-e-nei-punti-franchi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it